

Politiche di sostegno agricolo

Diritto spagnolo

Orden del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda desacoplada de régimen de pago único, las ayudas acopladas por superficie y por ganado para la campaña 2007/2008 (año 2007), las medidas para declaración de otro tipo de superficies, las medidas para la solicitud de la indemnización compensatoria, las ayudas agroambientales y las medidas para la solicitud de las ayudas para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2007

(ordinanza del Dipartimento dell'Agricoltura e dell'Alimentazione della Comunità Autonoma di Aragona che stabilisce per il 2007 le misure relative alle domande, al trattamento e alla concessione dell'aiuto disaccoppiato dal regime di pagamento unico, gli aiuti in funzione della superficie e del bestiame per la campagna 2007/2008 (anno 2007), le misure relative alle dichiarazioni di altri tipi di superficie, le misure relative alle domande di indennità compensativa, gli aiuti agroambientali e le misure relative alle domande di aiuti all'imboschimento di terreni agricoli)

Paragrafo 1

«Per ettari ammissibili [a beneficiare dell'aiuto], si intende: a) ogni superficie agricola dell'azienda, investita a seminativi, a piantagioni di luppolo, a uliveti coltivati e boschi di uliveti, nonché a pascolo permanente. I pascoli permanenti sono (...) ammissibili all'aiuto solo per le aziende per le quali è stata computata una superficie foraggera ai fini dell'attribuzione di diritti di pagamento unico, e nei limiti di una superficie non superiore alla superficie foraggera media presa in considerazione per assegnare tali diritti di pagamento unico. I pascoli permanenti dichiarati che eccedano detta superficie non sono ammissibili all'aiuto in quanto, in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si presume che il beneficiario abbia creato artificialmente le condizioni per ottenere il pagamento. (...)».

Orden del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda desacoplada de régimen de pago único, la solicitud de asignación de derechos de pago único con cargo a la reserva nacional, las ayudas acopladas por superficie y por ganado para la campaña 2008/2009 (año 2008), las medidas para declaración de otro tipo de superficies, las medidas para la solicitud de la indemnización compensatoria, las ayudas agroambientales y las medidas para la solicitud de las ayudas para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2008

(ordinanza del Dipartimento dell'Agricoltura e dell'Alimentazione della Comunità Autonoma di Aragona che stabilisce per il 2008 le misure relative alle domande, al trattamento e alla concessione dell'aiuto disaccoppiato dal regime di pagamento unico, gli aiuti in funzione della superficie e del bestiame per la campagna 2008/2009 (anno 2008), le misure relative alle dichiarazioni di altri tipi di superficie, le misure relative alle domande di indennità compensativa, gli aiuti agroambientali e le misure relative alle domande di aiuti all'imboschimento di terreni agricoli)

Paragrafo 16

Contiene disposizioni identiche a quelle dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'ordinanza del 24 gennaio 2007, con l'aggiunta di un ultimo comma, che così dispone:

«Il paragrafo che precede non trova applicazione se l'agricoltore dimostra che al momento della domanda esercita l'attività di allevamento e i pascoli permanenti dichiarati a tale scopo sono effettivamente destinati a pascolo per allevamento».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Ottava Sezione) Cause riunite C-333/15 e C-334/15 del 9 giugno 2016